

# COLLEGIO UNICO NAZIONALE DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

Composto da:

Prof. Avv. Roberto Pessi – Presidente

Prof. Avv. Piergiovanni Alleva – Arbitro

Prof. Avv. Albina Candian – Arbitro

## LODO ARBITRALE

nel ricorso ex art. 18 bis ANA 2003 presentato da:

\_\_\_\_\_ con gli avv.ti: Paolo Martinello e Raffele Cauzzi

contro:

**AXA Assicurazioni s.p.a.**, con gli avv.ti: Giancarlo Faletti e Domenico Bonaccorsi di Patti.

### 1) Svolgimento della procedura

Con ricorso ex art. 18 bis ANA, datato 30 gennaio 2007 l'Agente Sas impugnava il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia, comunicato dalla Compagnia preponente Axa Assicurazioni S.p.a mediante lettera raccomandata del 9 gennaio 2007.

Con tale missiva l'AXA addebitava all'agente di aver emesso una appendice di prolungamento del contratto RCA libro matricola n° \_\_\_\_\_ intestato alla società \_\_\_\_\_ in contrasto con le direttive impartite dalla mandante e quindi fuori dai




limiti del mandato, con conseguente pregiudizio dell'assicurato e della stessa AXA esposta ad una copertura assicurativa non autorizzata e non voluta.

Secondo l'Agente ricorrente le ragioni addotte per giustificare il recesso per giusta causa erano destituite di fondamento, in quanto l'appendice di proroga alla polizza RCA n. \_\_\_\_\_ non era in realtà mai stata emessa e comunque per aver adottato un comportamento improntato a correttezza e buona fede al fine di trovare una soluzione che salvaguardasse gli interessi di tutte le parti coinvolte. Concludeva la ricorrente chiedendo al Collegio Unico Nazionale di "emettere lodo arbitrale con il quale, ritenuta infondata la giusta causa di recesso...imponga all'Impresa di corrispondere all'Agente le indennità previste dall'art. 18 bis ANA 2003".

Si costituiva tempestivamente la compagnia, contestando ed impugnando le argomentazioni e le pretese fatte valere dalla controparte, in quanto ritenute prive di fondamento, adducendo la correttezza del proprio operato e ribadendo la sussistenza della giusta causa di recesso e, correlativamente, della irreparabile lesione del vincolo fiduciario sotteso al rapporto agenziale. Concludeva per l'inammissibilità e/o improcedibilità o comunque per il rigetto, nel merito, del ricorso.

Entrambe le parti chiedevano l'espletamento della prova testimoniale.

Instauratosi il contraddittorio il Collegio, nel corso della seduta del 26 marzo 2007, procedeva preliminarmente al tentativo di conciliazione che non dava esito positivo stante il permanere della distanza intercorrente tra le posizioni delle parti; si procedeva così alla libera audizione del legale rappresentante della ricorrente, \_\_\_\_\_ (seduta del 23 aprile 2007), e successivamente (seduta del 15 maggio 2007) del legale rappresentate dell'AXA, udendo nuovamente il dott. \_\_\_\_\_ per alcune precisazioni. All'esito delle dichiarazioni rese dalle parti, ritenuto di non doversi assumere ulteriori mezzi di prova, reputando il procedimento sufficientemente istruito sulla base dei documenti e delle risultanze delle predette



deposizioni, il Collegio invitava i procuratori delle parti alla discussione orale da svolgersi nella seduta del 26 giugno 2007, assegnando termine per memorie e repliche, che venivano regolarmente depositate.

2) Il fatto oggetto della controversia.

Gli eventi che hanno dato origine alla presente controversia sono complessi, ma a ben vedere essi vengono rappresentati in modo sostanzialmente conforme dalle stesse parti in sede delle rispettive memorie conclusionali, anche se tali eventi rimangono oggetto di valutazioni diametralmente divergenti.

In ogni caso il Collegio ritiene in punto di fatto che, nei suoi tratti rilevanti, la vicenda, sulla base degli atti, dei documenti e delle emergenze istruttorie, debba essere ricostruita come segue.

E' indubbio che, con l'intermediazione dell'Agente odierno ricorrente, la compagnia AXA avesse in corso nell'anno 2006 un contratto di assicurazione RCA con la società \_\_\_\_\_ concernente l'intera flotta di autoveicoli aziendali. Tale contratto escludeva, all'art. O) delle condizioni speciali RCA, il rinnovo tacito del rapporto, il quale, pertanto, era destinato ad avere termine il 31 dicembre 2006. Nello stesso mese di dicembre varie comunicazioni venivano scambiate tra l'Agente e la Compagnia dalle quali emergeva con sufficiente chiarezza che quest'ultima non intendeva prorogare né rinnovare il contratto in corso, ma era perfettamente disponibile a mantenere il rapporto con \_\_\_\_\_ sulla base di un nuovo contratto assicurativo. Anche le condizioni economiche della nuova polizza, comportanti uno sconto rispetto alla tariffa venivano concordate tra la Compagnia e l'Agente sulla base delle richieste dell'assicurato. Quest'ultimo passaggio avveniva con comunicazione in data 14 dicembre 2006 con cui la Compagnia autorizzava un ulteriore sconto del 5% sulla nuova polizza, richiedendo all'agente l'indicazione del relativo numero per poter provvedere al suo caricamento nel sistema onde dar corso all'emissione delle

140 appendici applicative. L'Agente, una volta ottenuta la notizia dell'accettazione delle nuove condizioni da parte della \_\_\_\_\_ nella mattinata del 27 dicembre (cfr. concordi dichiarazioni a verbale del dr. \_\_\_\_\_ e del procuratore speciale AXA avv. \_\_\_\_\_ comunicava che la nuova polizza era stata accettata dalla \_\_\_\_\_ con lo sconto ulteriore del 5%, come da quest'ultima richiesto.

Il giorno successivo, 28 dicembre, l'Agente comunicava il numero della nuova polizza affinché fosse caricata nel sistema informatico AXA, ribadendo la necessità di una proroga per procedere alle 138 applicazioni necessarie sulla polizza madre, proroga che però veniva negata dalla Compagnia con e-mail del 29 dicembre (ore 9:19) non essendo contrattualmente ammesso il tacito rinnovo ed essendo l'unica soluzione praticabile l'emissione di una nuova polizza entro la fine dell'anno.

L'Agente si trovava così a dover svolgere una voluminosa attività di caricamento dati nel sistema informatico predisposto da AXA nel periodo delle Festività di fine anno. Senonché, ottenuto il rifiuto della proroga da parte della Compagnia, l'Agente comunicava ad Axa il 29 gennaio alle ore 19,45 di aver "provveduto ad emettere appendici di cui in allegato" riferentisi alla polizza in scadenza. Tale appendice testualmente affermava "la contraente non ha disdettato il presente contratto; la contraente ha manifestato la volontà di proseguire nel rapporto contrattuale, al fine di consentire la stipulazione del nuovo contratto n. \_\_\_\_\_ la società manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di perfezionamento della nuova polizza...".

Il successivo 30 dicembre la compagnia AXA comunicava di non poter avallare l'operato dell'agente, specificando: "...riteniamo nulla l'appendice da Voi emessa...le dichiarazioni da Voi dattiloscritte risultano inconsistenti per i seguenti motivi: la contraente non ha disdettato il contratto in quanto tale attività contrattualmente non è prevista: la polizza cessa automaticamente alla scadenza; la contraente non può manifestare la volontà di proseguire nel rapporto contrattuale ma,

PA.      *[Signature]*      *[Signature]*      *[Signature]*

come è successo nella realtà, ha negoziato un nuovo contratto a migliori condizioni economiche...”.


Il 2 gennaio l'Agente riconfermava il contenuto delle comunicazioni e con fax spedito il 2/1 e datato 31/12 comunicava di aver incassato in data odierna (2 gennaio n.d.e.) i seguenti titoli polizza n. \_\_\_\_\_ ramo L.M. contraente \_\_\_\_\_ dalle ore 24,00 del 31/12/06” ed il giorno seguente (3/1/06) ribadiva di aver così agito avendo, tra l'altro, “il cliente...già sottoscritto appendice di proroga di 15 giorni”.

Da ciò la reazione della Compagnia con la missiva del 9 gennaio 2007 citata agli inizi con cui veniva comunicata la risoluzione del contratto di agenzia per giusta causa.

Nel corso dell'istruttoria emergeva, tuttavia, che contrariamente a quanto comunicato con e-mail del 3 gennaio dalla \_\_\_\_\_, il testo dell'appendice di proroga non era mai stato emesso, né consegnato al cliente, questi non aveva sottoscritto il documento, né alla data del 2 gennaio aveva pagato il premio relativo al nuovo contratto.

### 3) Le valutazioni della parti.

Axa ritiene che dall'insieme dei fatti narrati si debba dedurre che l'agente ha ingannato la mandante in tre occasioni concatenate tra loro e che con ciò abbia non solo violato i doveri di lealtà connaturati al rapporto di agenzia, ma abbia anche irrimediabilmente compromesso l'elemento fiduciario del medesimo. Sostiene inoltre Axa che la condotta dell'agente rappresenti comunque una cospicua divergenza rispetto al parametro del buon agente di assicurazione il quale avrebbe provveduto ad emettere per tempo la nuova polizza secondo le istruzioni ricevute dalla compagnia e seguendo le procedure standard di caricamento dei dati e non già agendo in contrasto con le istruzioni più volte ribadite.



L'Agente ritiene, da par suo, che la mancata consegna all'assicurato della appendice di proroga elimini in radice le ragioni della contestazione mossa dalla compagnia, risultando certo che quest'ultima non è stata affatto esposta al rischio di dover coprire sinistri secondo un regolamento contrattuale da essa non voluto. Sottolineato questo punto, da intendersi in stretta correlazione con il principio di immodificabilità della contestazione, l'Agente ritiene che la condotta alternativa suggerita ex post da Axa, configuri una prestazione impossibile, e quindi, in definitiva, inesigibile, data la ristrettezza dei tempi e la farraginosità delle procedure di caricamento dati imposte dalla compagnia. Per conseguenza l'Agente ritiene che quella da lui tenuta sia stata, nelle circostanze del caso, l'unica ragionevole.

\*\*\*

#### 4) Motivi della decisione.

Il Collegio, a maggioranza, ritiene che il ricorso sia infondato e che pertanto non possa trovare accoglimento.

Preliminarmente, si osserva che l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dalla parte resistente sia priva di pregio e quindi deve essere disattesa. Il Collegio esaminato il fascicolo, accertato il rispetto dei termine per la presentazione del ricorso di 20 giorni dalla comunicazione di recesso, ritiene che tale tardività non sussista e che quindi l'eccezione di inammissibilità sia infondata.

Ciò posto, in riferimento al nucleo essenziale della controversia il Collegio ritiene che sia essenziale chiarire alcuni meccanismi di formazione del contratto di assicurazione, circa i quali parte ricorrente ha manifestato di nutrire idee giuridicamente singolari.

Premesso dunque che ai sensi dell'art. 1888 c.c. i contratti di assicurazione richiedono la forma scritta *ad probationem tantum*, si deve assumere che l'appendice




di proroga della polizza n. \_\_\_\_\_, creata dall'Agente sia un documento probatorio del relativo contratto. Da quanto accertato nella fase istruttoria tale documento non è mai stato consegnato all'assicurato, il quale quindi è rimasto privo della prova documentale necessaria a far valere la sua pretesa alla copertura assicurativa. E' però ancora più certo che di ciò non vi è stato alcun bisogno essendo pacifico che nel periodo di "scopertura" non si è verificato alcun sinistro.

L'assenza di sinistri nel periodo della cosiddetta proroga obbliga quindi a ragionare in termini di esposizione al rischio e non in termini di detrimento subito dall'assicurato, o dalla compagnia non essendo pensabile che la valutazione di una condotta possa dipendere da un accadimento accidentale.

In tale contesto si deve dunque prescindere dalle opposte asserzioni della parti secondo le quali l'appendice di proroga sarebbe un atto falso oppure sarebbe un contratto nullo. In realtà si tratta di un documento probatorio che in caso di necessità l'agente avrebbe dovuto consegnare per dovere di lealtà all'assicurato. Esso quindi configura un rapporto di assicurazione disciplinato da un regolamento contrattuale che l'agente sapeva inaccettabile per la compagnia e che inoltre modificava tale regolamento in un punto qualificante quale la clausola O che era ostativo alla proroga configurata *motu proprio* dall'agente.

E' da precisare al riguardo che non paiono accettabili le ragioni esposte dall'Agente tendenti a dimostrare che la compagnia non lo aveva avvertito in tempo dell'impossibilità di proroga del contratto in corso e dell'assenza del periodo cosiddetto di mora. In effetti al di là dell'ambiguità dei dati di fatto esposti a sostegno di tale tesi, rimane che rientra tra i doveri dell'agente di assicurazione la completa lettura dei contratti che propone alla clientela e trarre da tale lettura la diretta conoscenza delle regole che disciplinano il rapporto. Operazione che nel caso di specie sarebbe stata assai agevole.



Peraltro, fermo restando che l'Agente avrebbe dovuto conoscere nel dettaglio le condizioni contrattuali evincendole dal testo della polizza, lo stesso legale rappresentante della \_\_\_\_\_ nel corso del libero interrogatorio ha avuto modo di ammettere che "...dal 4 dicembre ho appreso che la polizza in corso non aveva la clausola di ultrattività ma poiché dubitavo della possibilità di mantenere il cliente non vi ho dato soverchia importanza".

E' pacifico dunque che, sul finire del mese di dicembre, precisamente il giorno 27, quando ricevette la buona notizia della disponibilità al perfezionamento di un nuovo contratto da parte del contraente \_\_\_\_\_, la \_\_\_\_\_, non solo avrebbe dovuto sapere ma in effetti sapeva che il contratto non sarebbe stato assoggettabile alla proroga. Ciò nonostante, la ricorrente si determinò ad intraprendere le reiterate richieste in tal senso, sino alla "forzatura" finale consistita nel comunicare fatti giammai verificatisi: la sottoscrizione dell'appendice di proroga da parte del contraente da assicurare e, finanche - invero in aperta e subitanea contraddizione - l'avvenuto pagamento del premio relativo alla nuova polizza da parte della stessa

E' quindi certo che, nelle circostanze del caso, l'Agente ha tenuto una condotta, valutata nel suo complesso, esorbitante dal mandato ricevuto. Il Collegio non ritiene necessario indagare se sia configurabile l'applicazione dell'art. 1398 c.c. oppure se l'attività dell'agente non sia opponibile all'assicurato ex art. 1903 c.c., perché, ai fini della valutazione della condotta suddetta rileva solo il fatto che, ferma restando l'esposizione della compagnia verso terzi danneggiati, si sia creato il rischio di una scopertura assicurativa del parco veicoli dell'assicurato, o,alternativamente, di una copertura non voluta a carico della compagnia, mentre non è dato individuare una terza ipotesi.

Nella sostanza, quindi, le contestazioni mosse da Axa all'Agente trovano riscontro fattuale nella vicenda esaminata e perciò non sussiste il mutamento delle

12 DA A 1

contestazioni reiteratamente eccepito dal ricorrente. Ciò anche perché il principio di immutabilità della contestazione vale in primo luogo e specularmente in senso inverso: vale a dire che i criteri fondamentali di correttezza, lealtà e buona fede nell'esecuzione del contratto impongono ad ogni contraente un dovere di certezza e di veridicità (e quindi di sostanziale immutabilità) con riferimento alle comunicazioni relative al rapporto in essere; di tal che ove una parte del rapporto agenziale dichiara il verificarsi di accadimenti soggetti a riprovazione da parte del recedente e da quest'ultimo posti a base del recesso per giusta causa, non è possibile, per chi abbia reso tali dichiarazioni inveritiere, trincerarsi dietro il principio dell'immutabilità della motivazione di recesso allorché il fatto risulti diverso e quindi mutato rispetto a quanto dalla stessa parte non recedente dichiarato. E ciò soprattutto laddove le ragioni di tale condotta si rinvengano nel tentativo di alterare, in proprio favore, l'autonomia negoziale della controparte, come accaduto nel caso di specie.

Infatti, udito dal Collegio sulle motivazioni di tali comunicazioni non riscontrate nei fatti ( riferite alla sottoscrizione da parte dell'assicurato dell'appendice di proroga), il sig. Soldati ha significativamente dichiarato: *"relativamente alla e-mail inviata in data 3 gennaio preciso che la stessa è stata usata per forzare la mano bluffando nei confronti della Compagnia per tutelare il cliente e per risolvere la situazione che si era venuta a creare"*.

Ciò induce a ritenere verificata l'effettiva lacerazione del vincolo fiduciario e la giusta causa di recesso, per aver l'Agente, al termine di una sequenza di atti e comportamenti inibiti dalla Compagnia, dichiarato di aver emesso l'appendice di proroga. Il fatto, ove fosse stato accertato come vero, sarebbe stato di per sé di gravità tale da scuotere irrimediabilmente l'elemento fiduciario sotteso al rapporto in quanto in aperta violazione delle richieste della Compagnia basate sui conosciuti assetti contrattuali della polizza di riferimento; la circostanza poi che il fatto posto a base del recesso si sia rivelato non vero, ma che fu affermato volutamente dall'Agente al fine

BP      AD      PA

di "forzare la mano bluffando nei confronti della Compagnia", incide ancor più negativamente sul vincolo fiduciario, affievolendosi in tal caso del tutto peculiare la portata stringente del principio di immutabilità delle ragioni di recesso come comunemente intesa.

Per inciso va evidenziato come il principio di immutabilità della contestazione, proprio del licenziamento ontologicamente disciplinare relativo al rapporto di lavoro subordinato, risulti di per sé attenuato con riferimento alla risoluzione per giusta causa del rapporto di agenzia, come noto estraneo ai parametri procedurali di cui allo schema tipico della contestazione preventiva prevista dall'art. 7 St. Lav..

Per di più, l'unica circostanza risultata non rispondente alla realtà e quindi correlativamente non corrispondente al motivo di recesso - come visto per fatto dell'agente che ha scientemente mentito alla preponente in ordine al perfezionamento dell'appendice di proroga - attiene al compimento di atti che rappresentano il momento finale di una sequela di comportamenti non conformi alle indicazioni della Compagnia e da quest'ultima puntualmente stigmatizzati

Ciò posto, più che parcellizzare formalisticamente la condotta dell'Agente per effetto del riferimento contenuto nella lettera di recesso al perfezionamento mediante sottoscrizione (non riscontrata) dell'appendice di proroga, sembra più corretto, stante la particolarità del caso concreto ed anche in ossequio al principio di effettività sostanziale, procedersi ad una valutazione complessiva della condotta tenuta dall'agente nella vicenda relativa alla scadenza della polizza RCA della contraente, essendo ovviamente da ribadire, secondo la costante giurisprudenza di questo Collegio, che i comportamenti, le condotte e gli inadempimenti, imputabili all'agente, debbano essere di gravità tale da precludere la prosecuzione anche temporanea del rapporto, in ragione del venire meno del presupposto fiduciario che caratterizza il rapporto tra l'agente ed il preponente. Ciò alla luce dell'analogia che sussiste tra la disciplina del recesso nel contratto di agenzia e quella della risoluzione

 A O . 

del rapporto di lavoro subordinato, fondati entrambi sull'elemento fiduciario che deve persistere per tutta la durata del rapporto.

Al riguardo l'orientamento del Supremo Collegio è ormai pacifico considerare che anche il rapporto di agenzia possa essere risolto appunto per giusta causa in virtù dell'applicazione analogica al contratto di agenzia dell'art. 2119 c.c. (tra le tante v. Cass. 19 giugno 2007 n. 14189), ove per esempio la Suprema Corte ha ritenuto sussistente una giusta causa di risoluzione immediata del contratto di agenzia da parte della società preponente, in considerazione del verificarsi di un consistente calo degli ordini imputabile all'agente e tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto, non essendosi l'agente *"attenuto all'obbligo di diligenza e buona fede per tutta la durata della collaborazione"*; ed anche Cass. 28 marzo 2000 n. 3738, in cui la Suprema Corte ha sancito il principio di diritto secondo cui *"in tema di recesso del contratto di agenzia, il concetto di giusta causa non implica necessariamente l'esistenza di un comportamento imputabile all'agente tale da integrare una vera e propria giusta causa come intesa nel rapporto di lavoro subordinato, potendo invece esso essere costituito da un comportamento di minore entità riferibile all'agente sul piano della sola causalità materiale, indipendentemente dalla sua rilevante gravità e dall'esistenza e intensità dell'elemento psicologico.....Infatti nella ipotesi del contratto di agenzia, l'obbligazione dell'agente di promuovere la conclusione dei contratti per conto del preponente - da adempiersi usando la diligenza del buon padre di famiglia, con riguardo alla natura dell'attività esercitata - deve qualificarsi come di risultato, in difetto del quale il debitore resta inadempiente"*.

Ebbene, l'indagine sulla condotta complessivamente tenuta dall'Agente

esige la presa in considerazione di tutte le circostanze del caso, tra cui principalmente, oltre al profilo già evidenziato delle comunicazioni risultate non rispondenti alla realtà, quelle attinenti alla tempistica dei caricamenti dei dati relativi alla nuova polizza.



Emerge, da quanto esposto in narrativa, come l'Agente abbia considerato irragionevole la tempistica imposta al riguardo dalla Compagnia mandante e, forte di tale convinzione, abbia posto in essere la procedura di proroga contando di convincere quest'ultima mediante la tecnica dell'asserito (per di più inveritiero) fatto compiuto.

E' però da rilevare come, in assenza di eventi esogeni imprevedibili, la programmazione di una tempistica congrua, riferita ad adempimenti comunque non impossibili come emerso dalle dichiarazioni delle parti e dalla documentazione acquisita nel corso dell'udienza del 15 maggio 2007 (due polizze con i dettagli dei relativi caricamenti collazionati ai nn. 21 e 22 del fascicolo di parte resistente), rientri nella sfera dei compiti dell'agente di assicurazione come di qualsiasi altro intermediario, essendo ovvio che la funzione intermediaria esige esattamente il controllo del fattore tempo nel favorire l'incontro della volontà negoziali. Se è vero dunque che i tempi tecnici per procedere al caricamento dei dati erano risultati assai ristretti e che si collocavano nella seconda metà del mese di dicembre, notoriamente ricco di impegni oltre che di festività, non è men vero che tale difficoltà si colloca necessariamente nella sfera giuridica controllata non dalla compagnia ma dall'Agente e da quest'ultimo gestibile sotto il profilo organizzativo e produttivo.

Per conseguenza, il fattore tempo non può essere invocato dall'agente come esimente o come giustificazione della condotta tenuta, che rimane certamente deviante rispetto alle indicazioni fornite dal preponente ed al parametro di condotta del buon agente di assicurazione.

E' da considerare che la condotta dell'Agente, come sopra ricostruita in fatto, sia stata indice sia di mancanza di diligenza che di assenza di lealtà e correttezza nell'esecuzione del rapporto agenziale relativamente ad una polizza assicurativa di rilevante entità.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. M. P.' or similar, located at the bottom right of the page.

Conseguentemente, ritiene il Collegio che, anche alla luce delle evidenti discrasie tra la condotta tenuta e la condotta esigibile alla luce dello standard di professionalità richiesto agli agenti di assicurazioni, risultino integrati nel caso di specie i requisiti della gravità ed irreparabilità nella lesione del rapporto fiduciario necessari a giustificare il recesso per giusta causa.

### Per Questi Motivi


Il Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato, a maggioranza

Respinge il ricorso.

Le spese legali sono a carico delle parti, mentre, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, le spese e gli onorari di Arbitrato, complessivamente liquidate in Euro 35.000,00 (trentacinquemila), comprensivi della somma di Euro 5.000,00 (cinquemila) già versata anticipatamente, vengono poste a carico della risultata soccombente, secondo le modalità che verranno indicate dalla segreteria del Collegio con separata comunicazione.

Roma, 17/9/2007

Prof. Avv. Roberto Pessi

 21/9/07

Prof. Avv. Piergiovanni Alleva



Prof. Avv. Albina Candian



L'Arbitro Prof. Alleva osserva: sicuramente il recesso è stato cagionato da una affermazione dell'agente, da un lato, astrattamente integrante la giusta causa sotto l'aspetto di volontaria difformità dalle direttive aziendali ma, d'altro canto in concreto insussistente, anche in ragione della fortunata circostanza che nessun sinistro si sia verificato nel periodo in cui gli autoveicoli non erano assicurati. Ne



consegue che, se da una parte un evento solo supposto non può essere assunto a giusta causa di recesso è, dall'altra, innegabile che il danno rivendicato dall'agente discende in realtà dal suo stesso comportamento e deve quindi intendersi eliso ai sensi dell'art. 1227 c.c. . Pertanto il Prof. Alleva esprime l'opinione che dovrebbe essere dichiarata l'insussistenza della giusta causa e liquidate all'agente le voci 25 e 31 ma nessuna altra spettanza, essendo le stesse voci di danno, per le ragioni suddette, in concreto non liquidabili.

Roma, 17/9/2007

Prof. Avv. Piergiovanni Alleva

